

Scheda n. 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa. In particolare, si rileva l'illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all'apertura o all'esercizio di una farmacia, nonché di "gestire" una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un'autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, né assumerne l'esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di "amministratori" di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e la violazione della libertà di installare un'impresa in ogni Stato Membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l'adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un'unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società medesima ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo il loro diritto di mantenere detta sede all'estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE (ora art. 258 del TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4541 – ex art. 258 del TFUE.**

“Recepimento nel diritto italiano della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento alla professione di maestro di sci”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta la non conformità della legislazione italiana, circa il riconoscimento dei titoli professionali in materia sportiva, con la Direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento, in generale, delle qualifiche professionali. In particolare, la Commissione rileva come la legislazione di alcune Regioni si ponga in contrasto con la normativa emanata dalle autorità centrali dello Stato italiano e - pur premettendo di non essere legittimata a dirimere la ripartizione delle competenze fra autorità italiane centrali e locali - sottolinea come la mancanza di coerenza delle norme nazionali determini una violazione della disciplina comunitaria. Infatti, giusta la L. 81/1991, il riconoscimento dei titoli professionali di altri Paesi UE, in ambito sportivo, spetta ai poteri centrali dello Stato, nello specifico alla Presidenza del Consiglio. Ora, l'art. 56 della Dir.2005/36, sopra menzionata, ha richiesto che entro il 20/10/2007 ciascuno Stato comunitario designasse tutte le autorità deputate, al suo interno, al riconoscimento delle qualifiche professionali in genere (anche estranee al settore sportivo) rilasciate in altri Stati UE. L'Italia, quindi, in ottemperanza a tale prescrizione, ha emanato il Decreto 2007/206, con il quale il relativo potere di riconoscimento veniva attribuito, in simmetria con la citata legge 81/1991, alla Presidenza del Consiglio, con l'indicazione ulteriore delle Regioni a statuto “speciale” e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le materie di competenza “esclusiva”. Non venivano quindi indicate, quali autorità competenti al riconoscimento, le Regioni a statuto ordinario. Tuttavia le Regioni a statuto ordinario dell'Emilia R., del Veneto, della Liguria e dell' Abruzzo hanno emanato una legislazione regionale di regolamentazione della materia in questione, sostenendo l'assunto per cui le Regioni sarebbero titolari del potere di “riconoscere” le qualifiche professionali straniere in ambito sportivo e contraddicendo, pertanto, la disciplina statuale. Al riguardo la Commissione rileva che, stante la confusione del quadro normativo interno, l'esigenza perseguita dalla direttiva - di offrire al migrante dei referenti precisi cui si dovrebbe rivolgere per il riconoscimento dei suoi titoli - viene frustrata. Le autorità italiane, ribadendo la competenza esclusivamente centrale dello Stato (salve le attribuzioni, entro certi limiti, delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale), hanno inviato a Bruxelles un progetto di Legge Regionale dell'Emilia Romagna, in modifica della precedente legge in cui si affermava la competenza regionale nella materia in argomento. Bruxelles, tuttavia, auspica che una modifica similare venga apportata anche alle altre leggi regionali.

Stato della Procedura

Il 29/10/2009 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2006/4179 – ex art. 258 del TFUE.**

“Oscuroamento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza autorizzazioni.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l'illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l'illegittimità dell'articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l'esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati Membri, e quindi sprovvisti di un'autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana. La Commissione evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell'ambito del proprio Stato Membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell'espletamento di rigorosi controlli. Le autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. In pendenza della Procedura in questione, hanno fatto seguito diversi incontri tra le autorità italiane e i rappresentanti della Commissione, nel corso dei quali è emersa la volontà di quest'ultima di superare la presente procedura d'infrazione, attesa la presentazione, da parte di AAMS, di una bozza di norma primaria (regolamento ministeriale) recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Stato della Procedura:

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 - imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, la Commissione cita la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991, causa C-76/90 “Dennemeyer”. In base a tale sentenza, la Commissione ritiene che gli artt. 43 e 49 TCE risultino violati non solo in presenza di misure nazionali emesse in uno Stato Membro le quali, rivolgendosi esclusivamente ad operatori residenti in altri Stati Membri, stabiliscano per gli stessi un trattamento più oneroso rispetto a quello stabilito per gli operatori dello Stato stesso (discriminazione diretta), ma anche in presenza di disposizioni nazionali che, formalmente, impongano le stesse prescrizioni e nei confronti degli operatori residenti in altri Stati Membri e nei riguardi di quelli domestici e, tuttavia, in rapporto alle circostanze concrete, finiscano per imporre un trattamento comunque più gravoso agli operatori “trasfrontalieri”, limitando loro l'accesso al mercato interno. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione, contenuta nella normativa italiana, di un massimale nella determinazione degli onorari degli avvocati - sebbene la medesima si rivolga, indifferentemente, sia agli avvocati “trasfrontalieri” sia agli avvocati italiani - si traduca in un regime che penalizza i primi rispetto ai secondi. Tale massimale, infatti, renderebbe più difficile ai legali degli altri Stati comunitari, rispetto a quelli italiani, il recupero dei costi derivanti dagli spostamenti effettuati e dalle attività di rappresentanza, stante le maggiori distanze spaziali che debbono essere affrontate dagli operatori trasfrontalieri. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza, questa, addotta dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga già soddisfatta dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale. La Commissione, inoltre, pur ammettendo che la previsione di “limiti” possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere, a tal uopo, dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

Stato della Procedura

In data 12 Gennaio 2008 è stato notificato il Ricorso presentato di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4928 ex art. 258 del TFUE**

“Società di gestione di esercizi farmaceutici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali

Violazione

In data 19/5/2009 la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla causa Commissione/Italia (C-531/06). In proposito, la Commissione ha contestato l'incompatibilità, con gli artt. 56 e 43 TCE (rispettivamente, sul principio della "libera circolazione dei capitali" e della "libertà di stabilimento") della Legge 362/1991, per cui la titolarità di una farmacia privata è riservata soltanto alle persone fisiche laureate in farmacia, o ad alcuni tipi di società i cui soci siano tutti farmacisti. Pertanto, non solo i cittadini italiani, ma anche quelli di altri Stati UE, non specializzati in "farmacia", subirebbero il divieto di divenire soci delle società italiane titolari delle stesse farmacie, quindi di acquisire in esse sia quote di controllo (ipotesi di "stabilimento di impresa"), sia altre quote (ipotesi di "circolazione di capitali"). A supporto di detta normativa, la Commissione ritiene che l'Italia non potrebbe invocare esigenze di "sanità pubblica", dal momento che, onde garantire che la somministrazione dei farmaci al pubblico venga affidata a persona deontologicamente corretta, sarebbe sufficiente preporre alla gestione dell'esercizio un laureato in farmacia, per cui la struttura proprietaria dell'impresa potrebbe rimanere indifferente. La Corte di Giustizia ha accolto le difese italiane, precisando che la normativa comunitaria lascia ampia libertà agli Stati Membri di regolamentare l'esercizio delle farmacie. Quanto agli artt. 43 e 56, sopra citati, sottolinea la Corte che, seppure la legislazione italiana contrasti con tali principi, questi possono, a norma delle stesse disposizioni comunitarie, essere derogati in funzione di tutela di interessi essenziali, fra cui la "salute pubblica". Quindi, prevedendo, come in Italia, che la titolarità della farmacia privata venga attribuita solo a farmacisti, si garantisce che la vendita al pubblico dei farmaci venga improntata ad esigenze non solo lucrative ma anche etiche. Ove la società titolare del servizio non fosse costituita da tutti farmacisti ma anche da "laici", le istanze etiche verrebbero sacrificate a vantaggio di quelle, puramente speculative, perseguitate dai soci, anche nel caso in cui la gestione fosse affidata ad un farmacista. In tale ipotesi, infatti, i soci eserciterebbero una rilevante influenza sul gestore, obbligandolo ad abdicare ai suoi scrupoli deontologici per finalità di mero profitto.

Stato della Procedura

Il 19/5/2009 la Corte di Giustizia ha emesso una sentenza ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), con la quale ha respinto il ricorso della Commissione europea contro l'Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex art. 258 del TFUE.**

“Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, relativa al settore del gioco e delle scommesse clandestine, con la “libera prestazione di servizi” sancita dall'articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della L. n. 401/1989) vieta di organizzare il gioco del lotto, scommesse o concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro soggetto concessionario in base ad una autorizzazione della AAMS, ai sensi del D. Lgs 14 Aprile 1948 n. 496. Quest'ultimo, peraltro, conferisce al CONI o all'UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha, altresì, ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che applicano sanzioni a quanti esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in oggetto costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull'esercizio delle attività in argomento e ne precludono l'accesso alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì, che le summenzionate sanzioni contrastino con il diritto comunitario in quanto colpiscono in maniera più incisiva le società comunitarie. Le autorità italiane hanno evidenziato come l'individuazione del soggetto concessionario segua sempre ad una gara e che la sanzione applicata agli operatori non autorizzati è funzionale ad ostacolare frodi, negando, in merito, una valenza discriminatoria a danno delle imprese comunitarie della suddetta sanzione

Stato della Procedura

In data 4 aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), alla quale le Autorità italiane hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006, adducendo la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta estensibile alla Procedura n. 2006/4179, attraverso l'adozione di una bozza di norma primaria, recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2001/2178 - ex art. 260 del TFUE**

“Disposizioni concernenti l’esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all’Italia l’inadempimento agli obblighi risultanti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, del 26/3/2009, con la quale si dichiarava l’incompatibilità con gli artt. 43 e 56 TCE, sulla libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, del Decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 2004. Tale Decreto definisce i “criteri di esercizio” dei “poteri speciali” che l’art. 2 del D. L. 31 maggio 1994, n. 332, attribuisce allo Stato, in persona del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su alcune società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato medesimo e operanti in settori pubblici di interesse vitale come la difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia etc. Tali “poteri speciali” consistono in particolari prerogative riconosciute al Governo italiano in quanto socio delle società in questione, consistenti nel diritto di: opporsi all’assunzione di partecipazioni, da parte di terzi, rappresentanti il 5% del capitale sociale ovvero altra quota inferiore fissata dal MEF; opporsi a patti tra azionisti che rappresentino le stesse quote; esercitare il “veto” nei confronti dell’adozione di importanti delibere societarie come quella dello scioglimento della società o della sua fusione o scissione, del trasferimento all’estero della sede sociale et similia; nominare un amministratore senza diritto di voto. Il Decreto contestato dalla Commissione, commi 1 e 2, nell’intenzione di definire i “criteri di esercizio” di detti “poteri”, ha specificato che il Governo può ricorrere a tali strumenti solo ove siano seriamente minacciate esigenze come quelle relative all’approvvigionamento minimo in prodotti e servizi essenziali alla collettività, o all’erogazione dei servizi pubblici, o alla sicurezza degli impianti e delle reti di erogazione dei servizi pubblici essenziali, o alla difesa nazionale, alla sicurezza militare, all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, o ad emergenze sanitarie. Al riguardo, la Corte di Giustizia rileva l’aspecificità di tali criteri, la cui generica definizione ricoprenderebbe una serie di ipotesi concrete non prevedibili “a priori”. Pertanto, gli altri investitori, diversi dallo Stato, verrebbero disincentivati dal partecipare alle società in questione, non potendo prevedere i limiti al potere di ingerenza, sulla vita della società, spettante al Governo italiano. Gli stessi, in definitiva, ignorerebbero le condizioni del loro investimento, per cui ne verrebbero scoraggiati. Un tale ostacolo all’acquisto di quote societarie, quindi, determinerebbe una violazione delle libertà, riconosciute dal Trattato CE (e, successivamente, TFUE) agli operatori economici comunitari, di far circolare i propri capitali (in forma di acquisto di quote sociali minoritarie) e di stabilire la propria impresa (nella specie dell’acquisto di quote sociali di comando) in tutto il territorio UE, compreso quello italiano.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 la Commissione europea ha inviato una Messa in Mora ex art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE).

Impatto finanziario

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Pesca

PAGINA BIANCA

Pesca

Per il settore “pesca” si rilevano al momento n. 3 procedure, tutte inerenti a presunte violazioni del diritto comunitario e rientranti nella fase pre-contenziosa ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), con la precisazione che la procedura meno recente, la n.1992/5006 “Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti”, è già stata definita con una prima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, per cui sussistono le condizioni per un successivo ingresso di tale procedura nella fase “contenziosa” disciplinata all'art. 260 TFUE (già art. 228 TCE).

Per tutte le procedure in esame si ravvisano effetti finanziari.

Relativamente alle procedure n. 2007/2284 e 2004/2225, l'impatto finanziario sul bilancio pubblico è di segno positivo, in quanto le richieste della Commissione hanno per oggetto l'introduzione, nell'ordinamento interno italiano, di efficaci sanzioni pecuniarie amministrative, rivolte a rafforzare il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di pesca. L'afflusso del gettito, dovuto all'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, ingenera un aumento delle entrate extrafiscali.

La procedura n. 1992/5006, invece, implica effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in quanto la Commissione richiede, al riguardo, il potenziamento degli organici del personale e dei mezzi predisposti all'espletamento dei controlli sulla pesca, imponendo un conseguente aumento della spesa pubblica necessaria alla bisogna.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Sì

Scheda 2 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Sì
Scheda 3 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	SC C-249/08	Sì

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex art. 258 del TFUE**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione Europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE n.ri 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il “contingente” di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento e prossima ad esaurirsi. In proposito, la Commissione ritiene che per l’anno 2007 - in ragione del fatto che i controlli sono stati effettuati dalle autorità italiane in modo approssimativo - l’Italia abbia chiuso la stagione della pesca della specie contingentata del “tonno rosso” solo dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.

Inoltre l’Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni di ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. Nell’ intenzione di recepire i rilievi della Commissione, l’Italia ha emanato il D. L. n. 59 dell’ 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle prescrizioni, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25/9/2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2004/2225 –ex art. 258 del TFUE**

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotta la Commissione stessa sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonchè la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE (ora art. 258 TFUE), cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecunaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 3 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rilevato la mancata osservanza, da parte dell’Italia, dell’art. 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell’art. 2 e 31 del Reg. CEE 2847/93, rivolti a garantire la tutela del patrimonio ittico dei mari soggetti alla sovranità degli Stati UE. In particolare, il primo dei regolamenti menzionati vieta sia l’utilizzo concreto, sia la semplice detenzione delle “reti da posta derivanti” la cui lunghezza sia superiore a 2, 5 km, in quanto tale tipologia di rete comporta un depauperamento eccessivo della fauna marina. Il secondo regolamento dispone in materia di politica comune sulla pesca e stabilisce che gli Stati Membri debbono predisporre efficaci forme di controllo affinchè la disciplina comunitaria in materia, comprese le disposizioni sul divieto delle reti derivanti, sia rispettata. Il regolamento, fra l’altro, fornisce precise indicazioni sulle modalità di detto controllo, stabilendo che esso deve incidere su tutte le attività della filiera “pesca”, quindi non solo sul suo esercizio, ma anche sulle operazioni di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto etc. Tale regolamento, inoltre, impone agli stessi Stati Membri, all’art. 31 predetto, di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali efficaci, da intendersi per tali solo quelle proporzionate alla gravità dell’infrazione o idonee ad annullare il beneficio economico derivante dalla violazione. La Corte di Giustizia, in merito, ha aderito ai rilievi della Commissione circa: la mancata previsione, nella normativa interna, del reato di mera “detenzione” delle reti derivanti, a prescindere dal loro concreto utilizzo; la sparsità e inadeguatezza dei controlli, sia per mancanza di coordinamento fra le varie autorità ad essi preposti, sia per carenza di mezzi e di uomini; mancanza di sanzioni rivolte a vanificare il beneficio dell’illecito. A tal proposito, si precisa che la Corte, in base all’orientamento giurisprudenziale, per cui l’inadempimento deve valutarsi con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di replica al Parere Motivato, non ha preso in considerazione le modifiche all’ordinamento italiano previste dalla L. 101/2008, che pure hanno affermato, in modo univoco e senza incertezze, la rilevanza penale della mera “detenzione” delle reti derivanti, oltre ad aumentare le sanzioni per i trasgressori.

Stato della Procedura

Il 29/10/2009 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto impone un rafforzamento delle dotazioni di uomini e mezzi dei servizi di controllo, avendo la Commissione rilevato una carenza in proposito.

PAGINA BIANCA